

COMMISSIONE II-

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	601
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore MARCHISIO: Disposizioni per confermare la competenza dei comuni sugli attraversamenti degli abitati (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3484)	601
PRESIDENTE	601, 602
CATTANEO PETRINI GIANNINA	602
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	602
MATTARELLI	602
MAULINI	602
SIMONACCI, <i>Relatore</i>	601
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	603

La seduta comincia alle 9,45.

MARTELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Greppi e Sgarlata.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Marchisio: Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (3484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Marchisio: « Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati ».

Prego il Relatore, onorevole Simonacci, di tener conto, nel corso della sua relazione, del parere espresso dalla Commissione lavori pubblici la quale, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione della proposta, rileva che sarebbe possibile provvedere in materia senza far ricorso ad apposita legge. Poiché numerose volte la nostra Commissione ha ribadito la convinzione di dover evitare nuove leggi, laddove sia sufficiente un regolamento, una circolare o una disposizione di carattere interno dei vari Ministeri, rivolgo invito al Relatore di offrire lumi ed assicurazioni circa la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla Commissione lavori pubblici in tal senso, al fine di evitare l'approvazione di una legge di cui non vi sia bisogno. Il Relatore, onorevole Simonacci, ha facoltà di svolgere la relazione.

SIMONACCI, *Relatore*. Per venire subito all'argomento sollevato dal Presidente, debbo

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1967

dire che questa riconferma di competenza non sarebbe strettamente necessaria, in quanto le relative norme del testo unico approvato con decreto-regio 8 dicembre 1963, n. 1740, non sono state mai abrogate. Tuttavia, in materia esiste un precedente, costituito dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, mediante la quale si è sentita la necessità di riconfermare dette competenze, per quanto riguarda le strade gestite dall'ANAS, al fine di evitare equivoci. Se ciò si è dimostrato necessario per i rapporti tra l'ANAS ed i comuni, maggiormente se ne rileva la necessità per le continue contestazioni tra amministrazioni provinciali e comunali, per via dei rapporti tra le province (che in virtù di legge possiedono determinate competenze stradali) ed i Comuni medesimi. Per tale ragione, la Commissione lavori pubblici ha espresso parere favorevole.

In conclusione, a me sembra che l'obiezione del Presidente (sollevata anche al Senato) possa essere superata dalla necessità di evitare ai piccoli comuni l'occasione di entrare in contestazione, e quindi di presentarsi ai tribunali amministrativi, sostenere delle spese e subire intralci di ogni genere. Pur rimanendo anche io fedele alla convinzione in linea di principio espressa più volte dalla nostra Commissione, ritengo che in questo caso sia opportuno derogarvi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Ci associamo alle considerazioni espresse dal Relatore, pur concordando sull'osservazione di carattere generale avanzata dalla Commissione lavori pubblici e più volte ribadita dalla nostra stessa Commissione. Nel caso specifico, tuttavia, è senza dubbio opportuno procedere all'approvazione della proposta di legge in questione, anche in considerazione delle numerose incomprensioni che si sono verificate a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Debbo far presente che nel nostro Gruppo qualche perplessità è nata a proposito dell'affermazione, contenuta nel primo comma dell'articolo 1: « resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade ».

Sembrirebbe, ad una prima lettura, che si vogliano addossare nuove spese ai comuni; questa impressione risulta tuttavia inesatta quando si legge l'ultimo comma dell'articolo 1, comma che dice: « Gli eventuali canoni dovuti dai privati per licenze o con-

cessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune ».

Dobbiamo dire che effettivamente tale legge è molto utile, perché molto spesso le province tardano a dare l'autorizzazione.

Per queste considerazioni noi siamo favorevoli a questa proposta di legge, pur riconoscendo giusto il principio di carattere generale di non abusare con le « leggine ».

MATTARELLI GINO. Concordo con il relatore circa l'opportunità di fissare con legge questa norma. Il vecchio codice della strada, cui si è rifatto il relatore citando il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, all'articolo 5 diceva che la licenza per gli atti indicati nel precedente capo doveva essere data dal capo del compartimento per la viabilità sui tratti di strada statali, fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato.

Non è prevista la competenza specifica dei comuni per l'attraversamento, competenza che abbiamo previsto nella legge per il riordinamento dell'ANAS; ritengo quindi sia opportuno specificare in questo provvedimento la competenza dei comuni, per evitare che essi si debbano assoggettare a complicate procedure per vedere stabilita questa competenza, come ha suggerito la Commissione lavori pubblici.

Con questo provvedimento si snelliscono anche le procedure in favore di coloro che si devono rivolgere ai comuni per ottenere determinate concessioni.

Per queste considerazioni dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Devo dire che a mio avviso è opportuno approvare questa proposta di legge; già approvata dal Senato, soprattutto per la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1; con la fissazione di tale norma non potranno sorgere in futuro contestazioni, come invece ne sorgevano numerose per il passato. I primi tre commi sono del resto una semplice premessa a quest'ultimo comma.

Per queste considerazioni sono favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con quanto ha dichiarato nella sua relazione il relatore, onorevole Simonacci; sono pertanto favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Per i tratti di strade che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade.

Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

In ogni caso, i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Senatore Marchisio: « Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati » (3484). (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Borsari, Cattaneo Petrini Giannina, Dal Canton Maria Pia, Dietl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli-Fenili, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lajolo, Lombardi Ruggero, Mattarelli, Matteotti, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Rampa, Russo Spena, Semeraro, Servadei, Simonacci e Sullo.

Sono in congedo:

Greppi e Sgarlata.

La seduta termina alle 10,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
